

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA.

OGGETTO: COMUNE DI MIRTO (ME) — Piano Regolatore Generale, Regolamento Edilizio e PP.EE. adottato con deliberazione del Commissario ad Acta n°01 del 05.12.2003.

deliberazione del 08.12.2005

515

IL CONSIGLIO

Vista la nota dell'Ufficio prot.116 del 02.08.2005 U.O.4.1/ME del Servizio 4 del D.U. con la quale sono stati trasmessi per il tramite del Dipartimento dell'urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto, unitamente alla proposta di parere n°20 del 29.07.2005 resa dall'U.O.4.1 del D.U. per il prescritto parere nei termini dell'art.89 comma 10 della L.R.6/2001;

Vista la documentazione in fascicolo;

Vista la vigente legislazione urbanistica;

Uditi i relatori;

Valutata la proposta di parere n°20 del 29.07.2005 resa dall'U.O.4.1 del Servizio 4 del D.U., nel corso dell'esame è emerso l'orientamento di condividere la medesima con le ulteriori precisazioni e prescrizioni di natura geologica che di seguito si riportano:

PRECISAZIONI:

Il Consiglio in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, ritiene confermare le decisioni assunte sulle medesime in conformità al parere n°20 del 29.07.2005 reso dall'Ufficio.

Tuttavia in relazione alle osservazioni presentate relativamente alle richieste di nuove aree per insediamenti produttivi, condivise dal progettista del piano e visualizzate in una apposita tavola, e tenuto conto della nota integrativa all'osservazione di cui all'elenco 2 delle medesime, il Comune potrà adottare una specifica variante urbanistica ordinaria secondo le vigenti procedure da sottoporre all'approvazione dell'ARTA, previa:

- 1) verifica tecnica e dei fabbisogni produttivi correlata sotto il profilo dimensionale alle effettive esigenze degli Operatori economici;
- 2) preventiva acquisizione del prescritto parere dell'Ufficio del Genio Civile di Messina ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.n°64/74.

SOTTO IL PROFILO GEOLOGICO

Aspetti generali sul P.R.G.

Si rende necessario prescrivere che per le delimitazioni delle fasce di rispetto attorno alle sorgenti e alle lineazioni tettoniche si dovrà fare riferimento alle tavv.09 a)-b)-c)-d) della carta della pericolosità geologica.

Dovrà disattendersi la previsione dell'area destinata a discarica inerti in quanto contrasta con la presenza di un acquifero fessurato e pertanto con la presenza di una falda idrica ad alta vulnerabilità; dovrà altresì disattendersi la zona per impianti produttivi in prossimità del vallone Tiberio in quanto ricade interamente nell'ambito della fascia di protezione del pozzo idrico comunale.

Per tutte le zone suscettibili di trasformazione edilizia ricadenti in aree di ricarica degli acquiferi come cartografate nella relazione geologica, così come raccomandato dai Geologi redattori dello studio si prescrive che le fosse imhoff siano prive di condotte o pozzi disperdenti e siano del tipo a svuotamento periodico.

Inoltre si prescrive che:

- 1) vengano istituite fasce di inedificabilità ampie 20 m su entrambe i lati delle faglie attive;
- 2) qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno 10 metri dal ciglio delle scarpate o dalle fasce di terreno in cui siano presenti brusche rotture di pendenza;
- 3) devono essere previste tra le opere di urbanizzazione gli interventi di regimentazione e smaltimento delle acque pluviali, per limitare i fenomeni erosivi;
- 4) vige il vincolo di inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra dagli argini e dalle sponde di torrenti, valloni, canali, anche se artificiali e/o intubati;

Nelle zone di depositi alluvionali deve essere accertata la profondità della falda e valutata con attenzione la possibilità dell'insorgenza di fenomeni di liquefazione dei terreni sciolti di fondazione, soprattutto in condizioni di sisma.

Si ricorda che per legge deve essere verificata la compatibilità delle previste destinazioni d'uso con le aree perimetrate nelle carte di pericolosità del Piano Studio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Sicilia (P.A.I.) come dall'art.7 delle Norme generali della Relazione Generale e che, per le aree a pericolosità idrologica-idraulica, qualsiasi intervento deve essere corredato da un adeguato studio idrologico-idraulico che dimostri la compatibilità tra l'intervento e il livello di pericolosità esistente (Art.11 Capo II della Relazione Generale).

Sul Regolamento Edilizio

Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativa e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei LL.PP. con voto n.61 del 24.2.83, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4.2.1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già

autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.

Prescrizioni a regime -

L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del DM 11.3.88 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente Ufficio del Genio Civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del DM 11.3.88.


Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposto l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare 2222 del 31.1.1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.

Per tutto quanto sopra visto e valutato è del

PARERE

Che il Piano Regolatore Generale del Comune di Mirto ed il Regolamento Edilizio Comunale, adottati con deliberazione del Commissario ad Acta n° 01 del 05.12.2003 siano meritevoli di approvazione con le prescrizioni e le modifiche di cui alla proposta di parere dell'Ufficio n.20 del 29.07.2005 e delle prescrizioni di cui sopra, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art.4, comma VI, della L.R. N° 71/78 da parte del Comune di Mirto.


I RELATORI



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO





REGIONE SICILIANA

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE ALLEGATO 2
AL D.D.N. 826 DEL 02-02-06

IL DIRIGENTE DELL'U.O. 7/1
(Dott.ssa Rosa Giordano)